Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 10 SETTEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:** Prestito obbligazionario 1980-1987 (1ª estrazione). — **I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:** Prestito obbligazionario 1976-1990 (4ª estrazione). — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1980. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1980. — **Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1980. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **538.**

Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 57, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Su deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.

E' dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 14

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 13 luglio 1979, 1° settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 17 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8237)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerando che il dott. Luigi Farace, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Lo Vecchio è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari, in sostituzione del dott. Luigi Farace, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dello art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(7211)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978, 27 ottobre 1978, 14 marzo 1979, 15 marzo 1979, 26 aprile 1979, 27 aprile 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(8238)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 luglio 1979, 27 novembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(8225)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 luglio 1978, 31 gennaio 1979, 13 febbraio 1979, 17 maggio 1979, 15 settembre 1979, 29 novembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 18 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8256)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ingegno Carlo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1979, 19 maggio 1980 e 20 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ingegno Carlo di Napoli, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8218)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.L.P., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. A.L.P. di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. A.L.P. di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1980 al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 3 luglio 1979, 25 ottobre 1979, 14 dicembre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integra-

zione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze, Ancona e Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8255)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato e stabilimento in Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 14 gennaio 1980 e 2 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8242)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Concessione di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo posto industriale di Manfredonia sospesi dal 31 gennaio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale, sospesi dal 31 gennaio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8239)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 3 maggio 1979, 10 settembre 1979, 16 novembre 1979, 14 marzo 1980 e 5 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8241)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 28 settembre 1979, 26 novembre 1979, 29 marzo 1980 e 30 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8240)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree di territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 e entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 26 giugno 1978, 19 settembre 1978, 3 febbraio 1979, 3 maggio 1979, 20 settembre 1979, 11 febbraio 1980 e 21 maggio 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8245)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 28 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 10 settembre 1979, 13 dicembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale sono stati ritenuti sussistere i presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti sopra indicati;

Rileva la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8243)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S., in San Zenone degli Ezzolini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M.A.S. di San Zenone degli Ezzelini (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8257)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1979.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Foschi

p. *Il Ministro del bilancio*
e della programmazione economica
Abis

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
Mazzoli

(8224)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1979, 22 marzo 1980, 6 maggio 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzaizoni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'articolo 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1978;

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1979, 7 dicembre 1979 e 3 aprile 1980, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8223)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8219)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella provincia di Lucca la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8221)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1978 e 23 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Trento, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8220)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti in provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'articolo 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 19 marzo 1979 e 11 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti in provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 5 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,30	847,30	847,40	847,30	847,25	847,25	847,20	847,30	847,30	847,30
Dollaro canadese	729 —	729 —	729,50	729 —	729,35	729 —	729,50	729 —	729 —	729 —
Marco germanico	475,95	475,95	475,80	475,95	475,90	475,90	475,94	475,95	475,95	475,95
Fiorino olandese	437,58	437,58	437,60	437,58	437,45	437,55	437,36	437,58	437,58	437,55
Franco belga	29,724	29,724	29,70	29,724	29,72	29,70	29,732	29,724	29,724	29,70
Franco francese	204,62	204,62	204,83	204,62	204,60	204,60	204,59	204,62	204,62	204,60
Lira sterlina	2046,85	2046,85	2048,25	2046,85	2047 —	2046,80	2047,50	2046,85	2046,85	2046,85
Lira irlandese	1795,50	1795,50	1794 —	1795,50	1794,05	—	1795 —	1795,50	1795,50	—
Corona danese	153,87	153,87	153,97	153,87	153,85	153,85	153,87	153,87	153,87	153,85
Corona norvegese	176,20	176,20	175,80	176,20	175,95	176,15	176,12	176,20	176,20	176,20
Corona svedese	204,06	204,06	203,90	204,06	204 —	204,05	203,97	204,06	204,06	204,05
Franco svizzero	518,10	518,10	518,80	518,10	518,75	518,10	518,10	518,10	518,10	518,10
Scellino austriaco	67,16	67,16	67,25	67,16	67,19	67,15	67,195	67,16	67,16	67,15
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,12	17,20	17,06	17,20	17,10	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,625	11,625	11,6250	11,625	11,61	11,60	11,626	11,625	11,625	11,62
Yen giapponese	3,8840	3,8840	3,9050	3,8840	3,89	3,85	3,88	3,8840	3,8840	3,88

Media dei titoli del 5 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,875
» 5,50% » » 1968-83	84,40
» 5,50% » » 1969-84	81,025
» 6% » » 1970-85	79,45
» 6% » » 1971-86	77,175
» 6% » » 1972-87	73,15
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,05
» 10% » » 1977-92	82,10
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,05
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99,55
» » » » 1- 7-1979/81	99,50
» » » » 1-10-1979/81	98,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	98,875
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
» » » » 1- 7-1979/82	97,825
» » » » 1-10-1979/82	97,475
» » » » 1- 1-1980/82	98,70
» » » » 1- 3-1980/82	99,10
» » » » 1- 1-1980/83	98,20
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,025
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,875
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,875
» » » 12% 1- 4-1982	94,825
» » » 12% 1-10-1983	92,375
» » » 12% 1- 1-1984	92,70
» » » 12% 1- 4-1984	92,725
» » » 12% 1-10-1984	92,425
» » » 12% 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	827,25
Dollaro canadese	729,25
Marco germanico	475,945
Fiorino olandese	437,47
Franco belga	29,728
Franco francese	204,605
Lira sterlina	2047,175
Lira irlandese	1795,25
Corona danese	153,87
Corona norvegese	176,16
Corona svedese	204,015
Franco svizzero	518,10
Scellino austriaco	67,177
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,623
Yen giapponese	3,882

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di educatore nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di educatore in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1979, avranno luogo nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 3 e 4 ottobre 1980, con inizio alle ore otto.

(8443)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituti di radiologia, posti n. 1;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

istituti di cristallografia, posti n. 1;
istituto di fisiologia generale, posti n. 1;
istituto di geologia, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia per il posto presso l'istituto di radiologia; diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari per gli altri posti.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(8348)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e gli istituti e i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1
istituto di anatomia e istologia patologica . . » 1

Centro di calcoli numerici (per le esigenze della meccanizzazione degli uffici - centro meccanografico amministrativo) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(8342)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, della facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di patologia speciale chirurgica, policlinico universitario, posto in Siena, viale Bracci, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8349)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di scienze economiche e bancarie (*di cui: un posto all'istituto di statistica* e, un posto all'istituto di matematica).

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, una per ogni posto messo a concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno inizio rispettivamente:

per il posto all'istituto di statistica: presso la sede del Complesso didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 8,30 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di matematica: presso la sede del rettorato, posto in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, alle ore 8,30 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8346)

Concorso ad otto posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di tecnico esecutivo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia (di cui: tre posti da destinare ai servizi biologici; quattro posti da destinare ai servizi clinici; un posto da destinare al servizio di psicologia).

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, una per ogni gruppo di posti messi a concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno inizio rispettivamente:

per i posti destinati ai servizi biologici: presso la sede del complesso didattico degli istituti biologici, posti in Siena, via Laterina n. 6 alle ore 8,30 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per i posti destinati ai servizi clinici, presso l'istituto di semeiotica chirurgica, nuovo policlinico, posto in Siena, viale Bracci, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto destinato al servizio di psicologia: presso l'istituto di psicologia, posto in Siena, Pian dei Mantellini n. 35, alle ore 8,30 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8347)

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico esecutivo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (di cui: un posto all'istituto di zoologia; un posto all'istituto di anatomia comparata; un posto all'istituto di mineralogia e petrografia; due posti all'istituto policattedra di matematica; un posto all'istituto osservatorio geofisico policattedra).

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, una per ogni istituto cui sono assegnati i posti messi a concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno inizio rispettivamente:

per il posto all'istituto di zoologia: presso la sede dell'istituto di zoologia, posto in Siena, via P.A. Mattioli, n. 4, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di anatomia comparata: presso la sede dell'istituto di anatomia comparata, posto in Siena, via delle Cerchia, n. 3, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di mineralogia e petrografia: presso la sede dell'istituto di mineralogia e petrografia, posto in Siena, via P.A. Mattioli, n. 4, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per i posti all'istituto policattedra di matematica: presso la sede dell'istituto di matematica, posto in Siena, via del Capitano, n. 15, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto osservatorio geofisico policattedra: presso la sede dell'istituto di fisica, posto in Siena, via Banchi di Sotto, n. 55, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8343)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di lettere e filosofia (di cui: due posti ai servizi del laboratorio di restauro e, tre posti ai servizi di biblioteca ed archivio).

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, una per ogni gruppo di posti messi a concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo rispettivamente:

per i posti ai servizi del laboratorio di restauro: presso la sede della facoltà di lettere e filosofia posta in Siena, via Fieravecchia n. 19 alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per i posti ai servizi di biblioteca ed archivio: presso la sede del centro di calcolo elettronico dell'Università posto in Siena, via Sallustio Bandini, n. 25 alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8344)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della Facoltà di magistero.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso la facoltà di magistero posta in Arezzo, via S. Fabiano n. 3, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8345)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

museo di geologia e paleontologia annesso all'istituto di geologia, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze geologiche o laurea in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33, Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8350)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di neuroradiologia presso l'ospedale « Bellaria »;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia presso gli ospedali dipendenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3007/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente urologo;

un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(3009/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale con sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(3006/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Riccione (Forlì).

(3017/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Stigliano (Matera).

(3015/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(3008/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di immunoematologia;

un posto di primario di geriatria;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3023/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(3024/S)

OSPEDALE « ALIVESI » DI ITTIRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(3025/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 42.

Istituzione degli ambiti territoriali protetti del lago di Alviano, della zona umida di Colfiorito e del Monte Pausillo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'approvazione del piano regionale per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico di cui all'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, la Regione individua, per la costituzione di ambiti territoriali protetti di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale sopra citata, le seguenti zone:

a) zona del lago di Alviano, situata nel territorio dei comuni di Guardea e Alviano;

b) zona umida di Colfiorito, situata nel territorio del comune di Foligno;

c) zona del Monte Pausillo, situata nel territorio dei comuni di Paciano e Piegaro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *aprile* 1980 (*atto n.* 1591) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 43.

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione della legge

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, in armonia con la programmazione regionale sanitaria.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e le unità sanitarie locali realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro concordando i programmi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.

Art. 2.

Compiti della Regione

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto-obiettivo nell'ambito del piano sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché garantendo l'omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante attività di indirizzo e coordinamento tese anche al raggiungimento della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 3.

Compiti delle U.S.L.

L'organizzazione e la gestione dei servizi per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle unità sanitarie locali attraverso appositi servizi istituiti ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, nonché per mezzo dei presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l'utilizzazione di tutti gli altri presidi dell'U.S.L. e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 833 del 1978.

Art. 4.

Compiti del servizio

Il servizio per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, costituito presso l'ufficio di direzione delle U.S.L. ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività corrispondenti nell'ambito del territorio dell'U.S.L. e provvede alla gestione diretta delle attività stesse tramite:

a) operatori del servizio stesso;

b) operatori dei presidi e servizi multizonali;

c) le strutture e gli operatori presenti nel territorio ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento del personale e di quella contenuta nelle convenzioni nazionali uniche per la medicina generica e specialistica per quanto concerne le attività di cui al penultimo comma del successivo art. 10.

L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma complessivo dell'U.S.L., garantendo la partecipazione delle istanze sociali nonché l'integrazione con gli altri servizi nell'ambito unitario e globale delle funzioni sanitarie.

Art. 5.

Obiettivi del servizio

Il servizio per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ha i seguenti obiettivi:

a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai comuni con quelle assegnate alle U.S.L. dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell'organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;

c) promuovere e verificare l'attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione del combinato disposto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuoverne l'educazione sanitaria;

e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano sanitario regionale e sulla base degli accordi da stipulare con l'università ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Attività del servizio

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, sono quelle previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare competono al servizio di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro i seguenti compiti:

1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, istallati o utilizzati nel territorio dell'U.S.L., ai sensi della vigente normativa statale;

2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della citata legge n. 833;

3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle U.S.L. ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;

4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;

7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.

Al servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie ivi comprese le visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al servizio il coordinamento delle attività di cui al presente comma.

Art. 7.
Rapporti con i servizi sanitari aziendali

Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce, sulla base delle nome di riordino della legislazione disposte ai sensi dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'U.S.L. e la individuazione degli stessi.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.
Organizzazione dei servizi e stralcio del piano

Fino all'approvazione del primo piano sanitario regionale, ed a stralcio dello stesso, le U.S.L. dispongono le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro con le modalità previste negli articoli seguenti.

Art. 9.

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:

a) agli obblighi di legge;

b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;

c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.

Nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:

1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale o territoriale;

2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;

3) la esecuzione di controlli sanitari sull'ambiente e sulle persone.

Art. 10.

Ciascuna U.S.L. organizza nell'ambito della propria pianta organica provvisoria, un servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, strutturato in modo da comprendere almeno:

un medico;

un operatore sanitario non medico;

un tecnico dell'ambiente;

un operatore amministrativo.

Le attribuzioni al personale di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio, fino al completo trasferimento alle U.S.L. di tutto il personale di cui agli articoli 67, 72 e 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'utilizzo di operatori assegnati alle U.S.L. con le procedure di cui agli articoli 67 e 68 della citata legge n. 833 dovrà avvenire conservando la posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nel caso debba essere fatto ricorso a personale non compreso nei contingenti di cui sopra, costituiscono titolo di preferenza la precedente attività nel settore e l'acquisizione di specifici titoli di studio oppure la frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione nelle relative discipline.

Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.

Le prestazioni specialistiche attivate nell'ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale secondo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 11.
Presidi multizonali di prevenzione

In attesa della individuazione da parte del piano sanitario regionale dei presidi multizonali di prevenzione, le U.S.L. di Perugia e di Terni mettono a disposizione di tutte le altre U.S.L. le strutture trasferite dalle province e dai consorzi provinciali antitubercolari, quelle degli ospedali, nonché le altre strutture necessarie per la prevenzione e la sicurezza del lavoro disponibili in regime di convenzione, con particolare riguardo a quelle universitarie.

Per i collegamenti funzionali di cui al precedente comma, si fa rinvio all'art. 37 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Le strutture ed il personale dell'ENPI, dell'ANCC degli ispettorati del lavoro, fino al trasferimento alle U.S.L., opereranno secondo le direttive della Regione ai sensi dell'art. 5, commi sesto e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, modificato con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 12.
Attività di ispezione

Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presidente della giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Art. 13.
Oneri a carico delle aziende

Fino all'emissione di specifiche norme nazionali, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 833, sono attribuite alle aziende secondo le modalità da concordare con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 14.

Strumenti informativi del servizio

I servizi di prevenzione e medicina del lavoro, per la esecuzione degli interventi utilizzano, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

mappe di rischio;

questionari di gruppo omogeneo;

registri dei dati ambientali e biostatistici,

nonché:

le denunce e il registro degli infortuni;

le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;

i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;

ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

Finanziamento

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la regione Umbria provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 2265 denominato « Fondo per l'assistenza sanitaria regionale destinato alle spese correnti » e al cap. 7285 denominato « Fondo per l'assistenza sanitaria regionale destinato alle spese di investimento ».

Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle U.S.L. di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano sanitario regionale.

In attesa del piano sanitario regionale per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la regione Umbria provvede a:

fornire alle U.S.L. la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base di cui all'art. 8;

finanziare la esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle U.S.L.;

finanziare l'accesso alle strutture integrative di cui all'articolo 5, lettera *e*), della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca;

organizzare opportune attività di formazione e qualificazione del personale delle U.S.L. e da queste utilizzato secondo le esplicitazioni del piano annuale di formazione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *aprile* 1980 (*atto n.* 1619) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **44**.

Provvedimenti per la valorizzazione dei territori collinari e montani. Delega alle comunità montane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le funzioni amministrative dirette alla valorizzazione dei territori collinari e montani sono delegate alle comunità montane dell'Umbria.

Art. 2.

Piani e programmi d'intervento

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione finanzia i progetti esecutivi redatti per l'attuazione dei piani di sviluppo e dei programmi predisposti dalle comunità montane, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale.

Per la formazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, le comunità montane si avvalgono dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria e, su disposizione della giunta regionale, del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977, nonché dei servizi tecnici regionali operanti nel territorio.

La Regione può comandare il proprio personale presso gli enti delegati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

Tutti gli interventi previsti dall'articolo precedente possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici.

Gli interventi dovranno essere preceduti da apposita convenzione con i proprietari dei terreni.

La Regione contribuisce inoltre, al finanziamento della quota a carico delle comunità montane per la realizzazione di progetti speciali relativi al settore della forestazione, redatti in base a normative statali e della Comunità economica europea.

Art. 3.

Intese

Per interventi che interessino territori di due o più comunità montane, queste possono addivenire ad intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

Art. 4.

Interventi sul territorio

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e colture da legno;

b) ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;

c) sistemazione miglioramento dei pascoli e dei pratipascoli;

d) sistemazione idraulico-forestale, consolidamento delle pendici franose e dissestate e relative opere di manutenzione;

e) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico, recupero delle risorse;

f) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;

g) difesa antiparassitaria;

h) settore vivaistico;

i) opere infrastrutturali e di valorizzazione fondiaria.

Art 5.

Criteri di riparto

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente i programmi sono inviati alla giunta regionale per l'istruttoria e la proposta al consiglio regionale.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, il consiglio regionale provvede alla ripartizione fra le comunità montane dei fondi previsti per gli interventi di cui al precedente articolo in base ai seguenti criteri:

20 per cento in ragione della superficie montana di ciascuna comunità montana;

20 per cento in ragione della popolazione montana;

10 per cento in base alla differenza tra la superficie totale dei comuni del comprensorio e la superficie montana;

50 per cento in base ai programmi presentati dalle comunità montane riscontrati conformi agli indirizzi del piano di sviluppo e approvati dal consiglio regionale.

L'assegnazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione alla giunta regionale dei progetti esecutivi.

La stessa giunta regionale provvede all'erogazione dei fondi che viene effettuata fino ad un massimo dell'80 per cento dell'importo, con anticipazione, per la parte rimanente, ad opere ultimate, contabilizzate e collaudate e previa approvazione da parte della giunta regionale dei relativi rendiconti.

Art. 6.
Attività promozionali

La regione assegna inoltre alle comunità montane contributi per:

a) acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione dei programmi di forestazione;

b) ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle comunità montane;

c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia.

Art. 7.
Erogazione fondi

Per ottenere i contributi relativi agli interventi previsti al precedente articolo le comunità montane debbono presentare alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa, che inoltra la proposta al consiglio regionale, il quale provvede al riparto e alla assegnazione.

L'entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Le comunità montane possono utilizzare quote di contributi loro assegnati anche per il finanziamento di progetti operanti nel settore di cui alla lett. *c*) dell'art. 6 della presente legge.

I contributi assegnati sono erogati:

per il 50 per cento al momento della approvazione del progetto o preventivo;

per il rimanente 50 per cento al seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo, o accertamento di acquisto.

Art. 8.
Incentivazione delle attività produttive

Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle comunità montane, vengono assegnate alle stesse finanziamenti per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sulla base dei programmi da presentarsi entro il 30 aprile.

Art. 9.
Erogazione

Entro novanta giorni dalla loro presentazione la giunta regionale, visti i programmi per l'utilizzo delle somme presentati dalle comunità montane, provvede al riparto tra le stesse dei fondi di cui al precedente art. 8, subordinando l'erogazione all'approvazione degli stessi da parte della giunta regionale.

Art. 10.
Rendicontazione

Le comunità montane inviano entro il 31 marzo di ogni anno una relazione illustrativa ed idonea cartografia sulla attività svolta relativa ai finanziamenti di cui alla presente legge con una distinta analitica delle spese effettuate.

Art. 11.
Pubblica utilità

Le opere realizzate ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti, indifferibili e conformi alle disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, alla protezione della natura, ai vincoli panoramici ed idrogeologici.

Art. 12.
Indirizzo e coordinamento

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal consiglio regionale mediante direttive di carattere generale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

Art. 13.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la giunta regionale, sentito l'ente delegato, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi, avvalendosi anche dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per la realizzazione delle opere.

Art. 14.
Finanziamento

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge, relativamente all'anno 1980 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, sia in termini di competenza, che di cassa:

lire 5,85 miliardi per gli interventi previsti all'art. 4, con imputazione al cap. 8350 la cui denominazione è così modificata: « Spese per la valorizzazione dei territori collinari e montani e per l'esercizio delle relative funzioni delegate alle Comunità montane »;

lire 150 milioni per interventi di cui all'art. 6, con imputazione al cap. 8400;

lire 148 milioni, per gli interventi di cui all'art. 8, con imputazione al cap. 8505;

lire 650 milioni per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, da imputare al cap. 4170, di nuova istituzione (Tit. 1 - Sez. 10 - Rub. 43 - Cat. 5 - Tipo 2.1. - Sett. 11) denominato: « Contributo alle Comunità montane nelle spese di funzionamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni regionali delegate ».

Per gli esercizi successivi l'ammontare del finanziamento sarà determinato con legge di bilancio.

Al bilancio regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 4170	650.000.000	650.000.000
In diminuzione:		
Cap. 8350	650.000.000	650.000.000

Art. 15.

Per quanto non regolato dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48.

Con la presente legge sono abrogate le leggi regionali 18 marzo 1977, n. 15; 24 luglio 1978, n. 32 e 27 ottobre 1978, n. 56.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 aprile 1980 (atto n. 1602) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 45.

Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
Commissioni d'esame

L'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni d'esame, nominate con decreto del presidente della giunta regionale, sono composte:

a) per i concorsi di accesso ai primi quattro livelli funzionali di cui al precedente art. 1:

dal presidente della giunta o da un suo delegato che ne assume la presidenza;

da tre esperti della disciplina o tecnica attinente al posto messo a concorso, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi;

b) per i concorsi di accesso dal quinto all'ottavo livello funzionale di cui all'art. 1:

dal presidente della giunta o da un suo delegato che ne assume la presidenza;

da cinque esperti nelle diverse discipline o tecniche attinenti ai compiti oggetto dei posti messi a concorso, designati con voto limitato a tre dal Consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

I dipendenti regionali, eventualmente chiamati a far parte delle commissioni, debbono rivestire un livello funzionale non inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Le funzioni di segretario delle commissioni, previste dal presente articolo, sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto, designato dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Designazione degli esperti

L'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 41, è abrogato.

Il consiglio regionale provvede alla designazione degli esperti entro venti giorni dalla data della richiesta avanzata dalla giunta regionale.

Capo II

DELLE PROVE D'ESAME

Art. 3.

Concorsi per titoli ed esami

Il numero e il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono indicati nella tabella A/1 allegata alla presente legge.

Le materie sulle quali possono vertere le prove d'esame sono indicate nella tabella *A.* allegata al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, come risulta denominata dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50.

Gli articoli 4, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, 5, 6 e 7 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, sono abrogati.

Art. 4.

Concorsi per soli titoli

All'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come risulta sostituito dall'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Per la copertura dei posti dei predetti livelli funzionali riservati ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, come previsto nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1973, sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 19/1978, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche per i soli titoli indicati al comma precedente ».

Art. 5.

Operazioni di scrutinio nei concorsi per esami

Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione d'esame termina le operazioni di scrutinio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 (atto n. 1700) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 maggio 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 46.

Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella regione Umbria che:

siano state concentrate nei disciolti E.C.A. o dagli stessi amministrate;

abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai comuni, dalle province, dalla Regione o da altri enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, esclusivamente una autorità religiosa o suo rappresentante;

non esercitino più le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali o che comunque siano nell'impossibilità di perseguire il fine per cui sono sorte.

Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgano prevalentemente attività di istruzione compresa quella pre-scolare, quelle comprese degli elenchi di cui all'art. 25, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e quelle che gestiscano seminari e case di riposo per religiosi.

Nella soppressione e conseguente liquidazione delle I.P.A.B. si tiene altresì conto delle richieste di scioglimento formulate dagli organi di amministrazione.

La giunta regionale, sentito il comune dove ha sede legale l'I.P.A.B., individua le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e terzo comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove si trovino nella regione beni e strutture di proprietà I.P.A.B. con sede legale in altre regioni, il relativo trasferimento è disciplinato dalla presente legge e verrà attuato dopo la estinzione dell'I.P.A.B. da parte della Regione in cui l'istituzione ha sede legale e previa opportuna intesa con tale amministrazione regionale.

Art. 2.

Gli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione.

A tal fine essi provvedono esclusivamente:

1) agli adempimenti di cui al successivo art. 3;

2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento ed alla redazione del relativo rendiconto;

3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune dove ha sede legale l'I.P.A.B. nomina un commissario per i compiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Gli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'art. 1, alla rivelazione:

a) della consistenza dei beni;

b) dei rapporti giuridici pendenti;

c) del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1978, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, il comune dove ha sede legale l'IPAB provvede agli adempimenti di cui sopra mediante proprio commissario.

Art. 4.

I beni immobili sono assegnati in proprietà al comune ove sono situati.

I beni mobili seguono la destinazione dei beni immobili se pertinenza degli stessi; gli altri beni mobili, ivi compresi i titoli di credito e le somme di denora sono assegnati al comune ove ha sede legale l'I.P.A.B.

I beni e le strutture utilizzati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, ubicati in un comune diverso da quello ove l'ente ha sede legale, sono attribuiti dalla giunta regionale sentite le amministrazioni comunali interessate.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi sociali anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Art. 5.

Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza purchè assunto nei termini e nei limiti di cui all'art. 2 del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è trasferito ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 4 primo e secondo comma.

Fino all'inquadramento, al personale già dipendente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.

Art. 6.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il personale delle disciolte istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è comandato alle U.S.L. costituite a termini della legge regionale n. 65 del 19 dicembre 1979.

Art. 7.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consigliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'ente, e indica a quali comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

Il presidente della giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna I.P.A.B. recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

Art. 8.

Gli organi amministrativi delle I.P.A.B. non possono, senza l'espressa autorizzazione della giunta regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di beni immobili o titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 aprile 1980 (atto n. 1665) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 47.

Modifiche alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo 1978, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è così modificato:

« *L'assistente può essere scelto fra i dipendenti della Regione di livello funzionale retributivo non superiore al settimo, oppure, in posizione di comando disposta dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di enti pubblici; in quest'ultima ipotesi non può diventare dipendente regionale se non a seguito di pubblico concorso* ».

Il terzo comma dell'art. 6 della predetta legge regionale n. 33/1973 è abrogato.

L'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7, è così modificato: « I gruppi consiliari si avvalgono di assistenti in numero di uno per ogni gruppo, quale che sia la sua consistenza numerica e di uno ulteriore per i gruppi che hanno più di 6 consiglieri regionali.

Per la scelta degli assistenti valgono le norme di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari medesimi rappresentato:

a) da una quota di L. 400.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di L. 150.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre il primo ».

Art. 3.

Il personale assunto antecedentemente alla data del 31 maggio 1979 con contratto a tempo determinato, con funzioni di assistente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e che abbia svolto, in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi, secondo le modalità previste dalla legge regionale suddetta, mansioni riconducibili al settimo livello funzionale retributivo, accertate obiettivamente dalla commissione d'esame di cui all'ultimo comma del presente articolo, è ammesso, a domanda, a partecipare a un concorso riservato per l'immissione nel ruolo unico regionale al livello funzionale retributivo settimo.

Il personale interessato al concorso deve presentare, a pena di esclusione, domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso consiste in un colloquio sulle materie, disciplina e tecniche attinenti alle attribuzioni della qualifica di « assistente amministrativo-giuridico », con il quale la commissione d'esame, costituita ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, accerta l'idoneità all'immissione in ruolo dei richiedenti.

Art. 4.

L'immissione in ruolo, previo superamento della prova di cui all'articolo precedente, è disposta con provvedimento della giunta regionale.

Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità di cui all'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.

Per il personale già in servizio il 1° settembre 1978, l'immissione in ruolo ha effetto, ai fini giuridici, a partire da tale data nella corrispondente qualifica funzionale prevista nel precedente ordinamento.

Per il personale entrato in servizio successivamente al 1° settembre 1978, l'immissione in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dalla data di assunzione.

Il periodo dell'incarico di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'art. 80 della predetta legge regionale n. 33/1973.

Art. 5.

I contratti a tempo determinato di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 3 sono prorogati sino alla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.

Art. 6.

In attuazione del disposto di cui all'articolo unico della legge regionale 2 maggio 1979, n. 18, la tabella *A*) allegata alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, è sostituita dalla tabella di corrispondente denominazione, allegata alla presente legge.

Alle modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle *B* allegate alla predetta legge regionale n. 9/1978 provvederà il consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposita legge da adottarsi entro il 30 settembre 1980.

Art. 7.

L'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, è così sostituito:

« L'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta con provvedimento della giunta regionale.

Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità previste dall'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data di esecutività del provvedimento che la dispone.

Agli effetti giuridici, nel presupposto della prestazione del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo decorre da quest'ultima data.

Il servizio prestato presso gli uffici regionali e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati vincitori dei singoli concorsi vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 ».

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 22.000.000 a carico del cap. 30 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari », di lire 5.000.000 a carico del cap. 50 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo del consiglio regionale » e di L. 50.000.000 a carico del cap. 280 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo della giunta regionale », del bilancio preventivo regionale degli esercizi dal 1980 in poi.

All'onere di L. 77.000.000 relativo all'anno 1980 si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1980, n. d'ord. 2). Per gli anni successivi la spesa trova copertura nella previsione del settore 1°, programma 1°, progetti 1 e 2 del bilancio pluriennale della Regione.

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 30	22.000.000	22.000.000
Cap. 50	5.000.000	5.000.000
Cap. 280	50.000.000	50.000.000
	77.000.000	77.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6120	77.000.000	77.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 aprile 1980 (atto n. 1621) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 maggio 1980.

Allegato

TAB. A

ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUNA QUALIFICA DEL RUOLO REGIONALE

Qualifica funzion. ex L.R. n. 33/1973	Livello funzion. retribut. ex L.R. n. 26/1979	Dotazione
VI	VIII	134
V	VII	195
	VI	5
IV	V	193
III	IV	258
II	III	11
	II	48
I	I	—
	Totale . . .	844

(5804)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 5 gennaio 1977, n. 1. Opere di difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico per la costruzione, completamento o miglioramento di porti classificati di 4ª classe.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, per la costruzione e la riparazione di scogliere frangiflutto è autorizzato un ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 200 milioni, pari ad una spesa complessiva di lire 7.000 milioni.

Per il combinato disposto degli articoli 24 ultimo comma e 23 ultimo comma della legge regionale sull'ordinamento contabile della Regione, la giunta regionale è autorizzata, fino al 31 dicembre 1980, ad assumere obbligazioni di durata trentacinquennale per le finalità di cui al comma precedente ed entro il limite massimo di lire 200 milioni annui.

Le obbligazioni assunte per effetto del precedente comma non potranno venire a scadenza prima dell'esercizio 1981.

La misura dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è stabilita in ragione dell'8 per cento costante della spesa riconosciuta ammissibile.

Negli stati di previsione della spesa per l'anno 1981 e per gli anni successivi, finché di bisogno, saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del secondo comma del presente articolo per un importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per gli anni 1981 e 1982, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982, nel quale risulta assicurata la copertura della spesa ascritta al programma 2.2.4.1.;

b) per gli anni successivi con le entrate spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1973, n. 12: « Costituzione delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno con votazione segreta la giunta comunitaria.

Per l'elezione dei membri della giunta ogni consigliere vota un numero di candidati non superiore ai due terzi dei componenti la stessa.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri.

Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La giunta nella sua prima seduta, convocata entro 15 giorni dalla data di elezione dal componente che ha riportato il maggior numero di voti, elegge con votazione separata il presidente e il vicepresidente.

Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ».

Sono abrogate le norme degli statuti delle comunità montane in contrasto con le disposizioni che precedono.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 33.

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per consentire l'attuazione integrale del contratto nazionale di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione integrale per l'anno 1980 del vigente contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal primo gennaio 1979, la regione Marche, entro i limiti di spesa autorizzati dal successivo art. 4, eroga alle imprese esercenti pubblici autoservizi di linea in concessione statale, regionale e comunale un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell'anno 1980, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Il contributo è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente sostenuta per il personale dell'azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell'azienda medesima.

Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l'azienda risulta titolare viene detratta una quota pari a L. 1.700.000.

La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.

Alle aziende che abbiano svolto nel 1979 meno di 100.000 km complessivi la Regione eroga un contributo di L. 300/km, in luogo di quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per i dipendenti assunti dopo il primo giugno 1979 il contributo regionale per la perequazione contrattuale viene corrisposto solamente nei casi in cui l'assunzione sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione.

Art. 3.

Per ciascun agente che abbia cessato o cessi il servizio nel periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1980, alle imprese di cui all'art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4.

Per l'anno 1979 viene concessa, alle imprese di cui all'art. 1, una integrazione per ogni dipendente pari a L. 20.000 lorde per quattordici mensilità, oltre ai relativi oneri riflessi a carico delle aziende.

Analogamente per ciascun agente che abbia cessato il servizio nell'anno 1979 è concessa una integrazione sull'indennità di buonuscita, per il periodo di servizio prestato, di L. 23.333 annue lorde.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 4.300 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono stanziate a carico del cap. 1222215 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione « Spese per il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone (decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67) », con la dotazione di competenza e di cassa di lire 4.300 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante riduzione per lire 4.300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio » partita n. 6 (parte), dell'elenco n. 2 allegato al bilancio per l'anno 1980.

La quota spettante alla Regione in virtù dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67 a titolo di ripartizione del Fondo nazionale trasporti sarà acquisita al bilancio regionale per l'anno 1981.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 34.

Art. 13 legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980. Programma di interventi per la realizzazione di opere di metanizzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA

Articolo unico.

In attuazione dell'art. 13 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, è approvato l'allegato programma esecutivo annuale, che è parte integrante del bilancio annuale di previsione 1980, per la realizzazione di opere di metanizzazione di completamento, di ampliamento o nuova costruzione nei comuni in possesso di contratto di fornitura di gas-metano.

ALLEGATO

Provincia di Ascoli Piceno	
Monte Urano - ampliamento	157.000.000
Fermo - nuova costruzione	450.000.000
Porto S. Giorgio - nuova costruzione	450.000.000
Ripatransone - nuova costruzione	120.000.000
Totale	1.177.000.000
Provincia di Macerata	
Recanati - ampliamento	60.000.000
Tolentino - ampliamento	250.000.000
Civitanova Marche - nuova costruzione	500.000.000
Totale	810.000.000
Provincia di Ancona	
Agugliano - ampliamento	65.000.000
Falconara - ampliamento	300.000.000
Ancona - ampliamento	300.000.000
Montemarciano - nuova costruzione	448.000.000
Totale	1.113.000.000
Provincia di Pesaro	
Pesaro - ampliamento	500.000.000
Fano - nuova costruzione	400.000.000
Totale	900.000.000
Totale contributi	4.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 35.

Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella Regione:

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza amministrate dai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1978, n. 14;

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o di altri enti pubblici, salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, un ministro del culto o un rappresentante di istituti religiosi o un rappresentante di autorità religiosa;

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza le cui attività consistono nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanatrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono le disposizioni di cui al primo comma.

Sono comunque escluse dal trasferimento ai comuni le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dagli organi dello Stato come svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La giunta regionale, sentiti il comune dove ha sede legale la istituzione e la commissione consiliare competente, propone al consiglio regionale l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo e al terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni del consiglio regionale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge alle istituzioni interessate.

Art. 2.

I consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza costituiti in commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

1) agli adempimenti di cui al successivo articolo;

2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;

3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione alle disposizioni previste dal comma precedente.

Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il comune nomina un commissario con i compiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

La commissione di liquidazione o i commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza effettuano, entro sessanta giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del-

l'art. 1, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di ciascuna istituzione. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia adempiuto il comune vi provvede mediante un proprio commissario.

Art. 4

I beni mobiliari e immobiliari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza soppresse, compresi il numerario e i titoli di credito, sono assegnati in proprietà ai comuni ove le stesse hanno sede legale nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità vigenti.

Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate in più comuni o in comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le amministrazioni interessate.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, di ruolo o in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1978, è trasferito ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni a norma del precedente articolo.

Con le stesse modalità i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al comma precedente.

I comuni provvedono a inquadrare nei propri ruoli il personale a essi assegnato ai sensi del primo comma, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite da apposita legge regionale e tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione.

Fino all'inserimento nei ruoli comunali al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

Dalla data di trasferimento ai comuni tale personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

Art. 6.

La giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, dichiara l'estinzione dell'ente e stabilisce a quali comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

Il presidente della Regione emette apposito decreto per ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

Art. 7.

Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza escluse dal trasferimento, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione .

In particolare sono delegate le funzioni concernenti le nomine e le designazioni di amministratori già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni legislative o statutarie e lo scioglimento delle amministrazioni, la nomina di commissari e le modifiche statutarie.

Art. 8.

Su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono i comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma del precedente articolo.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 9.

In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede legale nella Regione, non possono adottare, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti le assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.

L'autorizzazione è concessa, entro sessanta giorni, sentito il comune interessato, al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1980, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per le sostituzioni temporanee in caso di congedo o aspettativa.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Il presente articolo non si applica alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza comprese negli elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 25, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. **36.**

Provvedimento a favore delle attività di pesca commerciali e balneari danneggiate dalle mareggiate dei mesi di novembre-dicembre 1979 e gennaio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa economica dei settori danneggiati dalle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980, la regione Marche concede contributi a fondo perduto per pescatori singoli od associati che esercitano la propria attività nella Regione e che hanno subito danni ai mezzi ed alle attrezzature di pesca.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso parimenti alle imprese commerciali e artigianali ed agli esercenti stabilimenti balneari, situati sul demanio marittimo o nelle immediate vicinanze, che abbiano subito danni a macchinari ed attrezzature in genere e per la ricostituzione di scorte di materie e prodotti finiti distrutti o deteriorati.

Art. 2.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 debbono presentare al presidente della giunta regionale domanda entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda che attesti l'entità dei danni subiti;

b) certificato attestante l'iscrizione nel registro dei pescatori da cui risulti che l'iscrizione stessa abbia avuto luogo anteriormente alle mareggiate dei mesi di novembre, dicembre 1979 e gennaio 1980;

c) per le imprese commerciali e artigianali certificato di iscrizione nel registro delle ditte della camera di commercio, competente per territorio; per i bagnini, copia dell'atto di concessione della zona demaniale.

L'iscrizione deve essere anteriore alla calamità del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980.

Art. 3.

Il contributo regionale nei limiti dello stanziamento indicato nel successivo articolo 5 viene concesso nella misura massima del 30 per cento dei danni riconosciuti ammissibili e per un importo non superiore a 10 milioni, per i soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 e di lire 5 milioni per i soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione, decide sulle domande presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 2612703 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione per l'anno 1980 con la denominazione: « Contributi straordinari alle aziende operanti nei settori della pesca, alle aziende commerciali, artigianali ed alle aziende esercenti stabilimenti balneari, danneggiate dalle mareggiate del novembre, dicembre 1979 e del gennaio 1980 » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzioni per l'importo di lire 200 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 dello stato di previsione per l'anno 1980, elenco n. 3 - partita n. 16.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 37.
Regolamentazione dell'attività estrattiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede con la presente legge alla regolamentazione dell'attività di ricerca e coltivazione in materia di cave, allo scopo di garantire, secondo le finalità dello statuto regionale, la salvaguardia territoriale ed ambientale, lo sviluppo socio-economico della Regione e la tutela dell'impresa e del lavoro.

Art. 2.

L'attività di coltivazione delle sostanze minerali estraibili nelle cave, inclusa l'estrazione di sabbie e ghiaie nei terreni alluvionali in genere, nelle spiagge e fondali lacuali, può esercitarsi soltanto previa autorizzazione, il cui rilascio è delegato al comune nel cui territorio la cava insiste.

Salvo quanto stabilito dall'art. 21, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 16, solo nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a utilizzazione agricola e nel rispetto dei vincoli idrogeologici, paesistici e archeologici stabiliti dalle leggi.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere inoltrata in triplice copia al sindaco e deve contenere:

a) le generalità ed il domicilio dell'imprenditore e, in caso di società, la ragione sociale nonché l'indicazione della sede e del rappresentante legale;

b) il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità del giacimento;

c) l'ubicazione delle cave;

d) l'indicazione della sostanza minerale oggetto di coltivazione e l'indicazione dei sistemi di coltivazione, specificando se a cielo aperto o in sotterraneo.

La domanda deve essere corredata da:

a) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche;

b) relazione tecnico-economica sul programma di lavoro e relativi tempi di intervento e il piano di coltivazione comprensivo di elaborati cartografici in scala adeguata;

c) planimetria della zona con indicazione dell'area soggetta ad escavazione, piani quotati e relative sezioni;

d) progetto comprensivo di elaborati cartografici in scala adeguata e relazioni sui programmi dei lavori che saranno eseguiti durante e al termine delle operazioni di scavo, per il risanamento e la sistemazione dell'area, in rapporto alla destinazione finale del campo di cava e nel rispetto della tutela dell'ambiente;

e) ricevuta di versamento di L. 100.000 alla tesoreria del comune a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda.

Eventuali variazioni al programma di lavoro di cui al punto *b*) del precedente comma vanno preventivamente autorizzate dal sindaco, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 19, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

Il comune può promuovere la predisposizione di un unico programma di sistemazione e coltivazione di tutte le cave adiacenti, eventualmente concordando con gli interessati il rilascio di un'unica autorizzazione.

Art. 4.

Sulla domanda il sindaco richiede il parere motivato della commissione tecnica di cui all'art. 19, la quale lo esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, autorizza l'attività estrattiva ovvero la nega motivando il provvedimento.

Art. 5.

Il provvedimento di autorizzazione deve in particolare contenere:

vincoli alla coltivazione;

modalità per la sistemazione ambientale delle aree interessate durante e al termine dell'attività estrattiva;

garanzie da richiedere al cavatore autorizzato nelle forme della prestazione di cauzioni e/o fidejussione in rapporto all'entità dei lavori che dovranno essere eseguiti per il recupero ambientale dell'area escavata secondo i programmi di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 3;

il termine massimo di inizio della coltivazione;

durata dell'autorizzazione.

La cauzione o/e fidejussione sono costituite a favore del comune.

Art. 6.

L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, senza preventivo nulla osta del comune, pena la decadenza della stessa.

Non sono considerati terzi il coniuge ed i parenti fino al terzo grado.

Il sindaco provvede al rilascio del nulla osta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dell'assunzione da parte del nuovo titolare degli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

Art. 7.

Quando il titolare dell'autorizzazione non intraprende la coltivazione entro il termine fissato nell'autorizzazione ovvero sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, il sindaco prefigge un termine per l'inizio o la ripresa dei lavori.

Trascorso inutilmente tale termine il sindaco intima al titolare l'inizio o la ripresa dei lavori entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 8.

Quando l'attività estrattiva non si svolge in conformità a quanto previsto nel programma di lavoro di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 3, il sindaco fissa un termine per l'adeguamento dell'attività estrattiva non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, trascorso il quale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 9.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, il sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione, previa diffida al titolare, nel caso di grave inosservanza delle norme contenute nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riguardo ai vincoli di coltivazione.

L'autorizzazione può essere revocata per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico con provvedimento motivato del sindaco. L'indennità è determinata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10.

Nei casi di decadenza e di revoca previsti dalla presente legge, il sindaco procede alla contestazione dei motivi al titolare che, entro trenta giorni, può presentare controdeduzioni.

Il sindaco si pronuncia sulla decadenza o sulla revoca dopo aver acquisito il parere della giunta regionale che lo esprime entro trenta gioni dal ricevimento della relativa richiesta.

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12, il sindaco trasmette alla giunta regionale copia del provvedimento con il quale si pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11.

Nei casi di decadenza previsti dalla presente legge, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare può disporre il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia il proprietario del fondo, il sindaco fissa al proprietario del fondo un termine non inferiore a novanta giorni per chiedere un'autorizzazione a proprio nome.

Trascorso infruttuosamente tale termine la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare può disporre il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'avente diritto è corrisposto da parte del concessionario subentrante il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto esistente presso la cava.

Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave previsto all'interno del piano di cui al successivo art. 16, delle quali la giunta regionale riconosca l'utilità pubblica di coltivazione e per le quali sia stata presentata da terzi domanda di concessione, si applicano le norme previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il sindaco può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la coltivazione della cava entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

Le procedure per la presentazione della domanda di concessione e per il rilascio della stessa sono quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo di L. 500.000 per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell'area della concessione.

Copia della ricevuta di versamento del diritto proporzionale è presentata al sindaco ai fini del rilascio della concessione e degli altri adempimenti previsti dal presente articolo.

Il mancato pagamento entro il 20 gennaio di ogni anno comporta la decadenza della concessione.

Per la pronuncia di decadenza e per la revoca della concessione si applica quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cave insistenti su suoli di cui la Regione abbia a qualsiasi titolo la diretta disponibilità.

Alle cave entrate nel patrimonio indisponibile della Regione si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 13.

Il sindaco vigila sulla coltivazione delle cave, avvalendosi degli uffici comunali e con la collaborazione degli uffici regionali e di quelli comunque dipendenti funzionalmente dalla Regione.

Gli uffici di cui sopra e gli uffici della provincia territorialmente competenti informano il sindaco nel caso di interruzione dell'attività di cava o nel caso di coltivazione non autorizzata o non conforme all'autorizzazione.

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave, di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del presidente della Repubblica n. 547 del 27 novembre 1955, e n. 302 del 19 marzo 1956.

Art. 15.

In conformità agli indirizzi contenuti nella presente legge e su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui debbono attenersi gli enti delegati

La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.

In caso di accertata inerzia degli enti delegati per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalla presente legge o provvisti di termini essenziali derivanti dalla natura delle funzioni delegate, il consiglio regionale delibera gli eventuali provvedimenti sostitutivi dandone immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 16.

La giunta regionale, sentiti gli enti, le associazioni e gli organismi interessati, predispone entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il piano delle attività estrattive che deve contenere:

a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;

b) delimitazione delle aree, su cartografia a scala opportuna, effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici nonché con i programmi di assetto del territorio, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo;

c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiale effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente.

I comuni, le comunità montane, le province sono soggetti attivi della formazione del piano. La Regione organizza il loro concorso sia nella fase elaborativa che in quella dell'approvazione del piano e acquisisce indicazioni, ricerche, pareri da loro espressi.

Entro sei mesi dall'approvazione del piano i comuni singoli o associati possono predisporre programmi attuativi del piano regionale sui territori di loro competenza. La giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 19, valuta la conformità di tali programmi ai deliberati del piano regionale.

Il piano delle attività estrattive è approvato dal consiglio regionale e aggiornato ogni tre anni.

Entro centottanta giorni dall'approvazione del piano delle attività estrattive i comuni interessati adeguano ad esso gli strumenti urbanistici.

Dopo l'approvazione del piano la coltivazione delle cave in esercizio è consentita soltanto in quanto conforme alle previsioni di piano.

Art. 17.

Non costituisce esercizio di cava l'estrazione dal proprio fondo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono sullo stesso fondo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.

Successivamente all'approvazione del piano delle attività estrattive, possono essere autorizzate estrazioni di materiali in cave di superficie anche in zone agricole non previste dal piano di cui al precedente art. 16, quando l'attività d'estrazione comporti miglioramenti agrari.

La relativa domanda di autorizzazione deve essere integrata da:

a) relazione firmata da un tecnico agrario che illustri il piano di utilizzazione e sviluppo del terreno interessato all'escavazione;

b) planimetria della superficie aziendale scala 1:2000 riportante la zona interessata dall'intervento;

c) progetto di piano quotato e descrizione della quantità e qualità dei materiali asportati e della loro destinazione.

Nel rilascio dell'autorizzazione il sindaco acquisisce il parere dell'ufficio agricolo di zona.

Art. 18.

Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave senza avere la prescritta autorizzazione oppure la prosegua dopo un provvedimento di revoca o decadenza della stessa è soggetto ad una sanzione pecuniaria non inferiore a 2 milioni e non superiore a 20 milioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chi prosegue l'attività di coltivazione, in atto all'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 23.

Per le sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8.

Nel caso di coltivazione intrapresa senza autorizzazione o proseguita dopo la pronuncia di decadenza, il sindaco diffida il titolare della cava a effettuare la sistemazione dell'area, fissando un termine. Trascorso inutilmente il termine il sindaco provvede all'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area a spese dell'inadempiente.

Art. 19.

La commissione tecnica per le cave, costituita, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, ha sede presso la giunta ed è composta:

a) dall'assessore competente in materia di cave che la presiede;

b) da un funzionario designato dalla giunta regionale per ciascuno degli uffici regionali cui sono demandate le competenze in materia di industria, urbanistica, ambiente, agricoltura, lavori pubblici;

c) dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio;

d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;

e) da tre esperti designati dal consiglio regionale tra geologi, ingegneri minerari e botanici;

f) due esperti designati l'uno dalle associazioni dei cavatori e l'altro dalle associazioni dei lavoratori del settore.

Ai membri della commissione non appartenenti all'amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta il compenso stabilito per i componenti del comitato urbanistico regionale.

La giunta regionale emana, su parere conforme della competente commissione consiliare permanente, le direttive generali per l'attività della commissione tecnica per le cave e controlla che vi sia uniformità di indirizzo sui terreni soggetti ad escavazione appartenenti a comuni diversi.

Art. 20.

E' istituito presso la giunta regionale, l'albo regionale delle cave. A tal fine il sindaco invia alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e della documentazione di cui all'art. 3.

Annualmente il sindaco invia alla Regione una relazione sullo stato di coltivazione delle cave ricadenti nel territorio.

Art. 21.

Fino all'approvazione del piano regionale dell'attività estrattiva di cui all'art. 16 non possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove attività estrattive o per l'ampliamento delle esistenti nelle seguenti aree:

1) aree montane oltre i 1000 metri di altitudine o comunque comprese tra le vette superiori a 750 metri e le curve di livello 300 metri sottostanti;

2) aree boscose o sottoposte a rimboschimento, superfici agricole di cui all'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 destinate a fini di utilità pubblica, compreso il rimboschimento indicato dai piani urbanistici comunali e dai piani zonali;

3) fasce costiere fino ad una profondità di 500 metri dalla linea demaniale costiera;

4) alvei dei corsi d'acqua;

5) fasce limitrofe ai corsi d'acqua;

6) fasce limitrofe ai laghi (naturali o artificiali) per una profondità lungo tutto il perimetro, misurata dalla linea demaniale di metri 250;

7) aree floristiche di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 4 luglio 1979, n. 18317.

La commissione tecnica di cui all'art. 19, nell'esprimere parere di cui all'art. 4, tiene altresì conto del riconoscimento di alto valore naturalistico di determinate aree, riferito a particolari biotopi.

Tali divieti valgono come indicazione di massima per la formazione del piano.

Art. 22.

Fino all'approvazione del piano delle attività estrattive di cui all'art. 16, il consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 4, adegua il proprio strumento urbanistico alla nuova destinazione dell'area sulla quale l'attività autorizzata deve svolgersi.

L'adeguamento viene adottato dal consiglio comunale in via definitiva. E' soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione.

L'adeguamento di cui al comma precedente è condizione del rilascio di concessione a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per le opere serventi e i manufatti destinati all'esercizio della cava.

Art. 23.

Le attività di cava in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata rilasciata autorizzazione regionale, proseguono tale attività senza ulteriore autorizzazione.

Le altre attività di cava in corso possono proseguire l'attività stessa richiedendo agli organi competenti ai sensi della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, una autorizzazione provvisoria, che deve essere rilasciata, salvo il caso di grave pregiudizio ambientale accertato per il caso di prosecuzione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente conserva validità fino alla scadenza di tre mesi dopo la data di pubblicazione del piano regionale delle cave.

Art. 24.

Per la redazione del piano delle cave previsto dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.

Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 avente la denominazione « Spese per la redazione del piano regionale delle cave » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

La copertura dell'onere è assicurata contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti oneri di parte corrente » elenco n. 2, partita n. 10.

Art. 25.

I proventi dei diritti proporzionali fissi indicati al precedente art. 12 sono imputati per l'anno 1980 al cap. 3000911 che con la presente legge è istituito nello stato di previsione della entrata del bilancio 1980 e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti della commissione tecnica per le cave, è autorizzata la spesa annua di L. 2.000.000; le somme occorrenti per il pagamento delle suddette spese sono iscritte per l'anno 1980, a carico del cap. 1101720 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980, con la seguente denominazione e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: « Competenze ai componenti della commissione tecnica per le cave » L. 2.000.000 e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

La copertura dell'onere di L. 2.000.000 è assicurata per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700201 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine » e, per gli anni successivi con i proventi delle entrate tributarie della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. 38.

Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 26 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale del 12 marzo 1980, n. 10, è modificata come segue:

il quinto comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente: « Il comitato di gestione è rinnovato quando, per dimissioni o altra causa abbia perduto più della metà dei propri componenti, ovvero quando abbia violato persistentemente disposizioni di legge, del piano sanitario nazionale e regionale, o deliberati dell'assemblea generale, e questa ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta »;

al primo e secondo comma dell'art. 20 sono soppresse le seguenti parole: « e comunque non superiore a 50.000 abitanti »;

il settimo comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente: « Lo statuto, in armonia con le disposizioni del presente articolo, determina la misura delle indennità spettanti al presidente e agli altri componenti l'ufficio di presidenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 39.

Qualificazione delle proposte formative degli organismi diversi dagli enti delegati gestori delle attività di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 26 maggio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la maggiore qualificazione delle proposte formative provenienti da organismi diversi dagli enti delegati, la Regione istituisce, nell'ambito del fondo per la formazione professionale di cui all'art. 18 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, un fondo per la erogazione di contributi agli enti gestori di iniziative di formazione professionale previsti dall'art. 12 della stessa legge regionale 23 agosto 1976, n. 24 ed inclusi nei piani annuali di formazione professionale.

Il piano annuale determina quali enti sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge e l'ammontare dei contributi per ciascun ente che saranno erogati dalla giunta regionale.

In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale determina gli enti ammessi a contributo e l'ammontare dello stesso, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 3 e della situazione economica di ciascun ente in rapporto agli anni formativi 1978-79 e 1979-80.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono destinati:

a) alle spese generali di amministrazione di ciascun ente;

b) alle spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costituzione o all'ampliamento di centri di formazione professionale;

c) alle spese inerenti all'acquisizione delle disponibilità delle attrezzature tecnico-didattiche sotto forma di acquisto, leasing, affitto;

d) alle spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale docente ed amministrativo;

e) alle spese per attività di studio, ricerca e programmazione inerenti la realizzazione di attività formative coerentemente alla proposta culturale, che ciascun ente intende promuovere;

f) ad ogni altra spesa connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun ente in materia di formazione professionale.

Art. 3.

La ripartizione dei contributi fra gli enti interessati dovrà tenere conto:

a) della presenza organizzativa dell'ente nel territorio regionale;

b) del volume di attività autorizzato per ciascun ente dai piani annuali di formazione professionale;

c) della tipologia delle attività formative autorizzate e del relativo fabbisogno di attrezzature tecnico-didattiche.

Gli enti che intendono essere ammessi al contributo dovranno presentare alla Regione, contestualmente all'inoltro agli enti delegati delle proposte di iniziative formative da includere nel piano annuale, il bilancio economico relativo all'anno formativo immediatamente precedente, corredato da un preventivo delle spese che dovranno sostenere per l'anno formativo per il quale chiedono l'ammissione al contributo.

La giunta regionale determinerà le modalità che dovranno essere seguite dagli enti interessati per la rendicontazione annuale dei contributi ricevuti.

La presentazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente è condizione per l'ammissione ai contributi dell'esercizio successivo.

Art. 4.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.362.000.000 per gli anni dal 1980 al 1983, di cui L. 2.362.000.000 per l'anno 1980.

Per gli anni successivi al 1980 l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell'articolo 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Alla copertura della spesa si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1980, quanto a L. 1.552.000.000 mediante integrazione di pari ammontare del presente avanzo d'amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1979; quanto a lire 810.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 20 lettera *d*) punti 2 e 4 della legge di bilancio per l'anno 1980, rispettivamente di L. 250.000.000 e di L. 560.000.000;

b) per gli anni 1981-1982, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale per il triennio 1980/82, adottato con l'art. 54 della legge di approvazione del bilancio per il 1980;

c) per l'anno 1983 mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi per l'anno 1980 di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte a carico del cap. 1322102 del bilancio 1980 il cui stanziamento di L. 4.647.295.750 è integrato di L. 1.552.000.000 e, per gli anni 1981 e seguenti, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 5.

L'art. 20 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1980 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, e in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1980, in L. 9.913.422.500.

Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:

a) L. 415.000.000 per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, di cui:

1) L. 165.000.000 per l'acquisto di attrezzature didattiche;

2) L. 50.000.000 per le attività di orientamento professionale;

3) L. 50.000.000 per attività di studio e per documentazione;

4) L. 150.000.000 per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;

b) L. 251.361.750, ivi comprese L. 30.000.000 per spese di propaganda e per esami, per l'attuazione di corsi compresi nel piano per l'anno formativo 1979/1980 approvato con atto amministrativo del consiglio regionale 19 ottobre 1979, n. 81/79, da svolgersi a cura degli enti delegati, in aggiunta all'importo di L. 300.000.000 di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *c*), punto 1, della legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, aumentato di L. 10.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell'anno formativo 1978/1979;

c) L. 2.017.295.750 per l'attuazione di corsi compresi nel piano dei corsi di cui alla precedente lettera *b*), da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, in aggiunta all'importo di L. 700.000.000 di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera *c*) punto 2, della legge regionale 18 maggio 1979, n. 20, aumentato di L. 250.113.250 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell'anno formativo 1978-79;

d) L. 3.322.000.000 per oneri aggiuntivi degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione di cui:

1) L. 500.000.000 per il pagamento delle mensilità estive, ratei di 13 mensilità e accantonamenti per anzianità, salvo conguaglio in sede di liquidazione delle competenze;

2) L. 2.362.000.000 per l'erogazione di contributi agli enti gestori di iniziative di formazione professionale previsti dall'articolo 12 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24;

3) L. 20.000.000 per la corresponsione delle competenze, spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di formazione professionale;

4) L. 440.000.000 per gli oneri derivanti dalla applicazione del contratto Silap per i dipendenti dei detti enti;

e) L. 2.581.650.000 per attuazione di progetti speciali di formazione professionale ammessi a beneficiare del fondo sociale europeo, ai sensi dell'art. 9, lettera *c*) della legge regionale 23 agosto 1974, n. 24;

f) L. 126.343.000 per il finanziamento delle iniziative concernenti le attività formative connesse ai contratti di formazione e lavoro stipulati ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni;

g) L. 1.200.000.000 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1980-81, di cui:

1) L. 300.000.000 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;

2) L. 900.000.000 per l'attività formativa da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

cap. 1312101 per L. 415.000.000 per le spese di cui alla lettera *a*);

cap. 1322101 per L. 551.361.750 per le spese di cui alle lettere *b*) e *g*) punto 1;

cap. 1322102 per L. 6.239.295.750 per le spese di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) punto 2;

cap. 1312104 per L. 2.581.650.000 per le spese di cui alla lettera *e*);

cap. 1322104 per L. 126.343.000 per le spese di cui alla lettera *f*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 maggio 1980

MASSI

(6070)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802480)